

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Costituzione, oggetto, denominazione sede e durata del Consorzio

Tra le Regioni Sicilia e Sardegna è costituito un Consorzio denominato *C.I.F.D.A. Consorzio Iniziative per la Formazione dei Divulgatori Agricoli* che assume i compiti e le funzioni di Centro per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei divulgatori agricoli, nonché degli operatori addetti al settore agricolo e forestale.

Il Consorzio viene gestito ed amministrato secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto e secondo regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consorzio opera come strumento di consolidamento, rilancio e valorizzazione delle attività già realizzate in attuazione del regolamento CEE n. 270 del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, nonché delle altre iniziative nel settore di interesse comune degli Enti consorziati.

Il Consorzio opera anche come supporto delle politiche agricole degli Enti consorziati finalizzate allo sviluppo dei comparti agricoli.

Il Consorzio ha sede legale in Catania, via Beato Bernardo, 5.

Il Consorzio può articolarsi in strutture territoriali ubicate presso gli Enti Consorziati.

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2015 salvo eventuali proroghe. Al termine della sua durata l'Assessore all'Agricoltura della Regione Siciliana nomina un dirigente della Regione Commissario ad acta per la liquidazione del Consorzio .

Scopi del Consorzio

1. Il Consorzio, (nell'ambito delle direttive stabilite dagli Enti Consorziati) , persegue, senza fini di lucro, le seguenti finalità:

a) la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei divulgatori polivalenti, specializzati e del personale direttivo in materia di divulgazione, inserito o da inserire nei servizi regionali di divulgazione;

b) l'aggiornamento e perfezionamento di tutto il personale in servizio presso gli Enti consorziati, gli enti locali, gli Enti di sviluppo nonché presso:

- associazioni di assistenza interaziendali;
- associazioni fra produttori;
- organizzazioni professionali di categoria;
- organizzazioni cooperative agricole a rilevanza nazionale;
- altri enti ed istituzioni operanti in agricoltura;
- associazioni allevatori giuridicamente riconosciute;
- imprese operanti nel sistema agroalimentare;

c) ogni altro compito interessante la divulgazione agricola e lo sviluppo rurale derivante dalle normative comunitarie, nazionali e regionali.

2. Supporta gli Enti Consorziati nell'attivazione e definizione dei processi di cambiamento e modernizzazione organizzativa ed adeguamento funzionale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle risorse umane.

3. Il Consorzio, aderisce ad iniziative di altri Enti, Istituzioni pubbliche e/o private operanti nel settore dell'Agricoltura, stipulando con gli stessi appositi accordi di programma e/o convenzioni finalizzati al conseguimento di obiettivi comuni.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, il Consorzio:

- a) formula il programma annuale di attività sulla base di un'analisi delle esigenze (espresse) dagli Enti consorziati;
- b) progetta e attua le singole iniziative(in programma,) in stretto collegamento con gli Enti Consorziati;
- c) valuta le iniziative e le sperimentazioni didattiche, anche attraverso incontri periodici con il personale che ha partecipato alle azioni formative svolte dal Consorzio;
- d) organizza e gestisce attività di formazione permanente, anche a livello universitario (Master) per lo sviluppo del sistema agroalimentare;
- e) gestisce e promuove borse di studio, premi e stage presso Istituzioni di ricerca, sperimentazione, divulgazione agricola e sviluppo rurale di rilevanza nazionale ed internazionale;
- f) partecipa nel quadro di iniziative promosse dalla Cooperazione Internazionale del Ministero degli Esteri italiano, della Unione Europea, anche in collaborazione con altre Istituzioni nazionali e/o straniere, Consorzi di ricerca a livello regionale, all'elaborazione ed attuazione di progetti innovativi riguardanti lo sviluppo agricolo e rurale integrato, nonché alla realizzazione di attività di formazione, in sede o anche all'estero, per i quadri tecnici addetti a tali servizi pubblici e/o privati.
- g) assume ogni altra iniziativa necessaria alla realizzazione delle attività formative ed alla raccolta di una documentazione specializzata sulla divulgazione, informazione agricola e sviluppo rurale.

Art. 3

Strutture

Per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei suoi compiti il Consorzio si avvale, in primo luogo, di personale messo a disposizione dagli Enti consorziati.

Ove tale personale non fosse sufficiente per lo svolgimento delle attività programmate, il Consorzio potrà assumere le figure professionali necessarie secondo le normative vigenti in materia.

Inoltre il Consorzio potrà stipulare con Enti regionali di diritto pubblico apposite convenzioni al fine di supportare le proprie azioni istituzionali.

La struttura organizzativa del Consorzio sarà disciplinata da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Ammissione e obblighi dei consorziati

Possono aderire al Consorzio altri Enti pubblici i cui fini istituzionali siano compatibili con quelli perseguiti dal Consorzio.

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione, valutato l'interesse del Consorzio e tenuto conto del tipo e dell'entità del contributo che il richiedente dichiara di voler apportare al Consorzio medesimo.

(L'ammissione al Consorzio implica la piena adesione alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, nonché delle deliberazioni ed altri atti degli organi consortili.)

I nuovi consorziati sono tenuti a:

- a) versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle spese di funzionamento e gestione, il cui importo è determinato per ciascun esercizio consortile dal Consiglio di Amministrazione;
- b) favorire gli interessi del Consorzio.

Art 5

Recesso ed esclusione dei consorziati

E' ammesso il recesso del consorziato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto dalla fine del secondo mese successivo alla sua ricezione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio del consorziato che:

- a) sebbene sollecitato per iscritto, non abbia versato al Consorzio il contributo annuale di cui al precedente art.4;
- b) si sia reso gravemente inadempiente rispetto ad ogni altro obbligo assunto nei confronti del Consorzio;
- c) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- d) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.

L'esclusione deve essere comunicata al consorziato dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spediti entro 30 giorni dalla data della relativa delibera ed ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione.

Art 6

Effetti del recesso e dell'esclusione del consorziato

In caso di recesso o di esclusione, il consorziato ha diritto alla liquidazione della propria quota consortile; la liquidazione della quota è fatta in base al patrimonio netto contabile del Consorzio, risultante da un'apposita situazione patrimoniale, aggiornata alla data di operatività del recesso o dell'esclusione; il relativo pagamento deve essere eseguito entro 6 mesi dalla predetta data.

Il Consorzio, tuttavia, può liberarsi dall'obbligo di cui al precedente comma anche mediante assegnazione in natura di beni consortili di corrispondente valore.

Nel caso di esclusione del consorziato per fatto che ha cagionato un qualsivoglia danno al Consorzio, il valore della quota del consorziato escluso è determinato al netto dei danni subiti dal Consorzio e il relativo pagamento, se dovuto, sarà eseguito previa liquidazione, convenzionale o giudiziale, dei danni medesimi.

Qualora il consorziato abbia assunto nei confronti del Consorzio impegni che scadano dopo il recesso o l'esclusione, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

Il recesso o l'esclusione del consorziato determinano automaticamente la decadenza dei componenti degli organi consortili designati dal medesimo consorziato. Nel caso in cui per effetto del recesso o

dell'esclusione viene meno la pluralità dei consorziati, il Consorzio si scioglie se essa non viene ricostituita entro il termine di un anno.

TITOLO II

Art. 7

Organi del Consorzio

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

I componenti degli organi consortili durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito con Decreto dell' Assessore per l'Agricoltura della Regione Siciliana ed è composto da:

- dall' Assessore per l'Agricoltura della Regione Siciliana;
- un componente designato dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali ;
- due componenti designati dall'Assessore all'Agricoltura di ciascuna Regione consorziata;
- un componente designato dal legale rappresentante di ciascun altro Ente consorziato.

Art 9

Funzionamento e compiti del Consiglio di Amministrazione

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando alle stesse partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica.

Di norma, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti per le deliberazioni concernenti i regolamenti interni, i bilanci preventivi e consuntivi ed i programmi di attività è necessaria la maggioranza dei componenti in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente è tenuto a convocare senza indugi il Consiglio di Amministrazione allorché gliene sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte del Collegio dei revisori dei conti o da almeno la metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo deliberante del Consorzio ed ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività, definisce le linee programmatiche e gli indirizzi generali del Consorzio e ne verifica il raggiungimento degli obiettivi, inoltre, delibera su ogni argomento portato al suo esame dal Presidente, attraverso l'inserimento all'ordine del giorno.

Allo stesso sono attribuite le seguenti competenze :

- a) l'elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e le eventuali variazioni;
- c) l'approvazione dei Regolamenti del Consorzio;
- d) l'approvazione dei programmi di attività del Consorzio individuando gli obiettivi da perseguire e i progetti da realizzare, stabilendo le priorità e definendo per ciascuna iniziativa le relative risorse;
- e) le modifiche del presente Statuto che dovranno essere approvate secondo le modalità previste della legislazione vigente;
- f) la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e/o privati;
- h) la nomina del/i Direttore/i del Consorzio, i requisiti, compiti e funzioni del / i quale/i sono definiti nel Regolamento di funzionamento .

Può avvalersi per specifiche materie e/o singoli affari della collaborazione di esperti e consulenti esterni, in assenza di specifiche professionalità all'interno del Consorzio.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoposte al controllo dell' Assessorato regionale dell' Agricoltura e delle Foreste secondo le disposizioni dell' articolo 20, comma 3, della L.R. 22/12/2005, n.19 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10

Presidente e Vice Presidente del Consorzio

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i rappresentanti degli Enti consorziati, a maggioranza dei componenti in carica.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

In sua assenza o impedimento, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione urgenti e indifferibili per garantire il funzionamento e li sottopone al Consiglio per la ratifica nella prima riunione utile.

Art. 11

Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un Magistrato della Corte dei Conti, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, designato dal Consiglio di Presidenza della stessa Corte, che lo presiede, nonché da un componente effettivo e un supplente designati dall'Assessore all'Agricoltura della Regione Siciliana e da un componente effettivo e un supplente designati dall'Assessore al Bilancio della Regione Siciliana.

I membri del Collegio sono designati nel rispetto della normativa vigente.

I revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Compiti del Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti:

1. controlla l'amministrazione del Consorzio;
2. vigila:
 - sull'osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti da parte del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del Vice Presidente e dei Direttori;
 - sulla corrispondenza del conto consuntivo al preventivo ed alle scritture contabili dei libri consortili;
 - 3 . redige annualmente la relazione di competenza a commento del conto consuntivo e del Bilancio di previsione;
 - 4. formula le proprie osservazioni sulla proposta di bilancio preventivo, consuntivo e sulle variazioni di bilancio;
 - 5.espleta ogni altra funzione prevista dalla legge.

Art. 13

Indennità, compensi e rimborsi spese agli Organi Istituzionali

Al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione e al Presidente e ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio spetta un compenso, determinato dagli Enti consorziati, di intesa tra loro, entro i limiti fissati dalla normativa vigente per i corrispondenti organi degli Enti sottoposti alla vigilanza e controllo della Regione Siciliana, con facoltà degli Enti consorziati di stabilire parametri inferiori rispetto a quelli previsti dalla normativa Regionale vigente di riferimento.

Agli amministratori, ai componenti del Collegio dei Revisori spetta il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno entro la misura massima prevista dalla normativa di cui al precedente comma.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PATRIMONIALI E FINALI

Art. 14

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 novembre precedente (ed inviato entro dieci giorni agli Enti consorziati, che si devono pronunciare nei successivi venti giorni.)

Il conto consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo (ed inviato entro 10 giorni successivi agli Enti consorziati per le determinazioni di competenza.)

Eventuali avanzi di gestione potranno essere utilizzati nel corso dell'esercizio successivo.

I contratti stipulati dal Consorzio non potranno creare impegni né avere durata che eccedano quella del Consorzio stesso.

Art. 15

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con decreto dell'Assessore per l'Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, sentiti gli altri Enti Consorziati, quando, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persiste nel violarli,(ovvero quando sussistono altre gravi circostanze che determinano l'irregolare funzionamento del Consorzio od ostacolano l'attuazione dei suoi fini istituzionali.) In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, la gestione straordinaria del Consorzio è affidata ad un Commissario nominato dall'Assessore per l' Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana fino all' insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Entrate del Consorzio

Le entrate del Consorzio, destinate alla realizzazione degli scopi dello stesso sono costituite:

- a) dai contributi dello Stato, della U.E. e degli Enti consorziati, assegnati per lo svolgimento annuo delle attività programmate dal Consorzio;
- b) dalle rendite dei beni in proprietà o uso del Consorzio;
- c) dai corrispettivi per servizi svolti su richiesta o degli Enti consorziati o di altri Enti, anche privati.

Art 17

Normativa applicabile

L'attività e il funzionamento del Consorzio si svolgono nel rispetto della normativa comunitaria , statale e regionale in vigore nonché dei regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione.